

PROPOSTE NORMATIVE TESE A RAFFORZARE LA DIFFUSIONE DELLA LEGALITÀ'

Oltre alla proposta dell'aumento di un'unità dell'organico dei sostituti e all'attribuzione di magistrati onorari presso le Procure perché offrano la loro competenza nella cura degli affari civili e rieducativi, ecco le altre proposte su cui è opportuno discutere:

1. Anticipazione dell'età imputabile al di sotto dei 14 anni.

Questa proposta non è condivisibile, in quanto, pur se mossa dagli intenti di dissuadere i ragazzi più giovani dal commettere reati, di allontanarli dai nuclei degradati di appartenenza e dalle frequentazioni devianti nonché di educarli alla legalità e al lavoro, utilizza uno strumento giuridico che sconvolge i principi generali in tema di capacità d'intendere e di volere e che appare esorbitante rispetto allo scopo che si propone. Invero

- i minori degli anni 14 sono in una fase della crescita particolarmente delicata e, pur se la vita di strada che conducono li porta ad essere più svegli e pericolosi, sicuramente sono privi di qualsiasi autocontrollo e, pertanto, di capacità di volere. L'anticipazione dell'età imputabile inoltre non esimerebbe il giudice dall'accertamento in concreto della capacità d'intendere e di volere con il risultato che, essendo probabile l'insussistenza della stessa per gli infraquattordicenni, le loro condotte ben difficilmente darebbero in ogni caso luogo a sentenze di condanna. Si avrebbe pertanto una lievitazione dei procedimenti penali inutile e dannosa perché non darebbe comunque luogo a misure penali, tarderebbe altri possibili interventi giudiziari nei settori propri (rieducativi e civili) e creerebbe disappunto nei cittadini, chiamati a testimoniare e ad esporsi (non si dimentichi che in questo distretto il testimone è spesso sottoposto a vendette e a minacce personali) senza nessun effettivo risultato;
- seppure si perviene a condanna, il momento esecutivo è spesso molto distante da quello della commissione dei reati sia per le rigide regole del processo penale sia per la natura trattamentale di quello minorile sia per le croniche disfunzioni della giustizia. La condanna pertanto interverrebbe molto tempo dopo dalla data del fatto sì che la sanzione sarebbe diretta a soggetto personologicamente diverso da quello che l'ha commesso (ciò è tanto più vero per i minori per i quali il decorso del tempo ha una valenza esponenziale) e pertanto sarebbe incongrua e non perseguirebbe l'effetto intimidatorio ed educativo che la modifica si propone;
- in sede di esecuzione sono previste una serie di benefici e di soluzioni alternative alla pena detentiva anche per reati gravi (guardandosi, non già, al titolo del reato, ma alla pena residua da scontare), per cui il giovane, anche se condannato, non sarebbe seriamente dissuaso dal commettere reati.

Pertanto, se lo scopo è quello di correggere la condotta deviante dei minori e preservare la società civile dalle loro azioni violente, è sufficiente agire sul versante della pericolosità sociale, di cui le misure di sicurezza sono espressione, e cercare di favorirne l'applicazione, divenuta assai difficoltosa dopo l'entrata in vigore del codice di procedura penale minorile per i limiti che impone sia sotto l'aspetto applicativo che della tipologia delle strutture. Altresì è sufficiente ampliare la possibilità dell'arresto e dell'accompagnamento coatto ad alcuni fatti, la cui insufficiente reazione dell'ordinamento instilla nel minore un sentimento d'impunità.

2. Rafforzamento delle misure di sicurezza personali.

Questa soluzione va favorita. Tali misure, com'è noto, si applicano alle persone socialmente pericolose, anche se non imputabili o non punibili (artt. 49 e 115 c.p.) che abbiano commesso un reato ed è probabile che ne commettano degli altri (art. 203 c.p.). Esse possono accedere ad una sentenza di condanna o anche di proscioglimento e richiedono, sempre, una valutazione attuale e in concreto della pericolosità. Esse sono state oggetto di una serie di interventi da parte della Corte

Costituzionale e da parte del legislatore, il quale ultimo ne ha fortemente ridotto l'applicazione in via provvisoria (art. 37 D.P.R. n.448/88) - viceversa assai opportuna quando afferisca ad un minore pericoloso per sé e per gli altri -, ne ha escluso la configurabilità anche per reati indicativi di pericolosità sociale (art. 36 D.P.R. n. 448/88, quali furti in appartamento e scippi) e ne ha previsto l'esecuzione soltanto in strutture di tipo comunitario, che, essendo aperte, richiedono sostanzialmente l'adesione del soggetto, senza che sia previsto un aggravamento in caso di violazione. Ora appare **opportuno adattare alle concrete esigenze della delinquenza minorile siffatte misure, ampliandone l'applicabilità sia provvisoria sia definitiva e prevedendone l'esecuzione anche in strutture più contenitive delle comunità**, in relazione alla capacità di recupero del minore e al grado di pericolosità.

3. Attribuzione della competenza al Tribunale ordinario per i reati ex art. 51 bis commessi da minori ultrasedicenni.

Tale proposta non è condivisibile, perché si verrebbe a determinare un ennesimo elemento di distinzione tra i minori devianti, produttivo di confusione e di interventi scoordinati. Invero i reati tesi ad agevolare le associazioni camorristiche non sono distinguibili sin dalle prime indagini e, talvolta, lo stesso minore può essere indagato per reati che non hanno questa caratteristica, sì che verrebbero a sommarsi competenze e interventi giudiziari contraddittori, con grave disagio per gli operatori del diritto. Le possibili difficoltà operative nelle indagini vanno risolte soltanto aumentando il coordinamento tra gli uffici, evitando il più possibile di travolgere i principi che sono alla base del processo minorile.

4. Equiparazione nel processo minorile dei termini processuali valenti in tema di custodia cautelare e di chiusura delle indagini a quelli previsti nei confronti dei maggiorenni coinvolti in associazioni camorristiche.

Un problema da non sottovalutare è quello che si pone per il P.M. minorile quando debba procedere alla chiusura delle indagini preliminari nei confronti di un minore sottoposto a misura cautelare personale, allorchè le indagini di sua competenza siano collegate con quelle svolte da altri uffici del P.M. nei confronti di soggetti adulti. In tali casi, infatti - poiché la durata massima delle misure cautelari personali applicabili ai minorenni è assai più breve di quella prevista per i maggiorenni, essendo i termini di cui all'art. 303 c.p.p. ridotti, secondo i casi, della metà o di due terzi - al P.M. minorile sovente si pone il seguente dilemma: o effettuare precoceamente la richiesta di rinvio a giudizio, onde ottenere il provvedimento che dispone il giudizio prima dello spirare del termine di massima durata della misura cautelare relativo alla fase delle indagini preliminari (con il vantaggio processuale di mantenere in vita anche nella fase del giudizio la misura cautelare applicata al minore sottoposto alle indagini, ma con pregiudizio per l'indagine collegata, che potrebbe subire le conseguenze negative della pubblicazione nell'ambito del procedimento minorile di atti ancora coperti dal segreto nel procedimento relativo ai compartecipi maggiorenni), o ritardare la richiesta di rinvio a giudizio, per evitare le anzidette conseguenze pregiudizievoli al procedimento collegato, a prezzo, però, di una forzosa rimessione in libertà del minore o dei minori sottoposti a misura cautelare, per decorrenza del termine di durata massima della stessa.

Ora tale dilemma è fortemente sentito in questo distretto ove molti sono i minori inseriti in clan camorristici e non infrequentemente la Procura per i minorenni procede alla stesse indagini in corso presso le ordinarie Procure per reati di grosso spessore criminale: in tali casi, infatti, il pregiudizio che dalla prematura pubblicazione degli atti potrebbe derivare al procedimento a carico dei compartecipi maggiorenni potrebbe essere irreparabile; senza dire che il coinvolgimento di minorenni potrebbe anche trasformarsi in un malizioso espediente a disposizione della criminalità organizzata, fortemente interessata a giovanssi della prematura conoscenza di atti di indagine ancora coperti dal segreto nelle indagini collegate a carico dei maggiorenni. Né a tale inconveniente si può sempre ovviare attraverso la programmazione dei tempi di svolgimento delle indagini, data la ricorrente diversa entità delle situazioni individuali presenti nei procedimenti collegati.

E' auspicabile, pertanto, una riforma legislativa che o equipari i termini di durata massima delle misure cautelari valevoli per i minorenni a quelli previsti per gli adulti nei casi di concorso fra minorenni e maggiorenni, ovvero consenta al P.M. per i minori di chiedere al G. I.P. la proroga dei termini in questione, per il tempo necessario e sufficiente ad evitare la prematura pubblicazione degli atti.

5. Reintroduzione dell'arresto per i delitti di scippo e di furto in appartamento commessi da minori. La l. n. 128/01 ha configurato i delitti di scippo e di furto in abitazione come una figura criminosa speciale (art. 624 bis c.p.), li ha sanzionati più gravemente delle altre fattispecie di furto ed ha previsto, dal punto di vista processuale, la possibilità dell'arresto obbligatorio in flagranza, collocando tali delitti in una lettera ad hoc dell'art. 380 comma 2 c.p.p. "e bis" distintamente dagli altri delitti di furto. A tale modifica del codice penale non ha fatto seguito il necessario adattamento dell'art. 23 del D.P.R. n. 448/98 concernente le misure cautelari per i minorenni, che è rimasto collegato alla vecchia lettera e) dell'art. 380 c.p.p., in cui tali delitti non sono più ricompresi. Ora non è possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 23 citato in quanto le ipotesi ivi richiamate sono tassative e sarebbe una vera e propria forzatura ricomprendervi una lettera non indicata, tanto più che trattasi di norma che incide sulla libertà personale. Segue che i minori, sorpresi in flagranza di tali delitti, non possono essere arrestati. L'effetto è particolarmente grave perché l'esclusione della possibilità dell'arresto e della misura custodiale in carcere per i minori, riduce la possibilità di un intervento tempestivo dell'ordinamento proprio nelle fattispecie criminali avvertite più gravi dalla società civile, con grave pregiudizio per la sicurezza dei cittadini e radica nei giovani la convinzione dell'impunità.

Attraverso gli organi istituzionali e direttamente ho prospettato alle autorità di governo e all'ufficio legislativo l'esigenza di introdurre un correttivo normativo (come, ad esempio, la modifica dell'art. 23 del D.P.R. n. 448/88 nel senso d'introdurvi anche le ipotesi di cui alla lettera e bis) dell'art. 380 c.p.p., idoneo a rafforzare la repressione dei suddetti delitti. Le sollecitazioni non hanno sortito effetto alcuno.

6. Estensione della facoltà dell'accompagnamento coatto (art. 18 bis D.P.R. n. 448/88) e dell'applicabilità di misure cautelari diverse dalla custodia cautelare in carcere (art. 19 4° comma stesso decreto).

Com'è noto, per i delitti puniti con una pena edittale non inferiore nel massimo ai 5 anni di reclusione da calcolarsi tenendo presente la diminuente dell'età, non è consentito nei confronti dei minorenni né l'accompagnamento coatto né l'applicazione di qualsivoglia misura cautelare, nonostante le modalità esecutive siano preoccupanti, la situazione familiare inadeguata dal punto di vista educativo e il delitto accertato in flagranza. Segue che ragazzini, completamente allo sbando, anche per delitti quali la resistenza o violenza a p.u. o lesioni personali non gravi, pur se commesse con armi, non possono essere destinatari di nessuna misura cautelare, pur se diversa dalla custodia in carcere. **Basterebbe modificare gli artt. 18 bis e 19 D.P. R. n. 448/88 ed estendere la facoltà dell'accompagnamento coatto in caso di flagranza (art. 18 bis D.P.R. n. 448/88) e consentire l'applicabilità di misure diverse dalla custodia in carcere (art. 19 4° comma stesso decreto) quali la comunità, la permanenza in casa o le prescrizioni, a tutti i delitti puniti con una pena edittale non superiore, non più ai 5 anni di reclusione, ma ai 4 anni di reclusione. In tal modo, si potrebbe ostacolare il convincimento della totale impunità che accompagna i giovani e le loro famiglie, favorendo per contro la diffusione della legalità ed il controllo del territorio.**

7. Configurazione del porto di coltello come delitto e previsione di una pena edittale, superiore ai 4 anni di reclusione.

L'art. 4 della l. n. 110/75 configura il porto ingiustificato di arma atta ad offendere come contravvenzione, sì che nessun effetto cautelare e sanzionatorio, concretamente dissuasivo, può esservi su tale tipo di condotta, fortemente allarmante e assai diffusa tra i giovani di tutti gli strati

sociali. Per contenerla occorre punire tali comportamenti come delitti con una pena edittale superiore, anche se di poco, ai 4 anni di reclusione, in modo da consentire, nei casi più gravi il ricorso all'accompagnamento coatto o ad una misura cautelare diversa dalla custodia in carcere. Si dovrebbe ovviamente adattare la nuova pena del porto d'arma impropria all'esigenza espressa sub 6. **Tale modifica ordinamentale è tanto più necessaria oggi in cui dilagano gli atteggiamenti di bullismo e le violenze e le minacce gratuite.**

8. Consenso dell'imputato minorenne all'anticipazione della decisione alla fase dell'udienza preliminare.

L'art. 32 del D.P.R. n. 448/88 consentiva di definire celermemente all'udienza preliminare una serie di procedimenti che, pur chiudendosi con una dichiarazione di responsabilità, favorivano la fuoriuscita dal circuito penale del minorenne, che, ove non condivideva la decisione, poteva comunque chiedere il giudizio ordinario mediante opposizione. L'art. 22 della l. n. 63/01 ha introdotto la necessità del consenso dell'imputato minorenne alla definizione anticipata della decisione nella fase dell'udienza preliminare, consenso che deve essere dato personalmente dallo stesso. Per effetto di tale modifica la mole dei processi che affollano il dibattimento è aumentata notevolmente, con notevole aggravio del servizio, senza che ciò risponda ad effettive esigenze di giustizia sostanziale, posto che il ricorso al giudizio ordinario era comunque consentito con lo strumento dell'opposizione. Inoltre, in caso di assenza dell'imputato in udienza preliminare (la qual cosa accade per quasi la metà dei procedimenti), il rinvio al giudizio è obbligatorio, dovendo il consenso essere prestato personalmente dall'imputato. **Sarebbe necessaria una modifica che, viceversa, preveda la prestazione del consenso anche attraverso il difensore.**

9. Sulla messa alla prova.

Questo strumento tipico del processo minorile (art. 28 D.P.R. n. 448/88) comporta l'estinzione di reati anche gravissimi in presenza di un comportamento del minore improntato all'autocritica e al cambiamento. **Tale strumento processuale andrebbe tuttavia corretto dal punto di vista normativo, introducendone l'immediata impugnabilità da parte del P.M. nel merito, oggi non consentita, e altresì, prevedendo tempi massimi** (oggi piuttosto contenuti anche per reati ontologicamente molto gravi, quali l'omicidio, l'estorsione, il sequestro di persona, la violenza sessuale, la rapina) **più lunghi per la valutazione del suo esito.** Si ritiene invece inopportuna l'automatica esclusione della sua configurabilità per alcune figure criminose (omicidio e violenza sessuale), in quanto vi possono essere fatti pur gravi (omicidi familiari o violenze tra adolescenti) che non sono tuttavia espressione di effettiva devianza, ma soltanto di sofferenza e di disagio evolutivo, che potrebbero ben risolversi con un rigoroso e severo percorso trattamentale di messa alla prova.

Napoli, 18.1.07

Il Procuratore della Repubblica
dott. Luciana Izzo
